

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 04-06-21

Oggetto: Esenzione CUP per l'occupazione di suolo pubblico relativo ai lavori di riparazione dei danni derivanti dal sisma 2016 e seguenti sugli edifici privati - presa d'atto del D.Lgs. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito il L. n. 21 del 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di giugno alle ore 09:30, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

=====

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	P
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	A

=====

Presenti	2	Assenti	1
----------	---	---------	---

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
La Giunta Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza via Whats App. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti.
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, comma 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle province;

VISTO l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

VISTO l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone Unico Patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 della L. 27 Dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

VISTO l'art. 1, comma 821, della L. 27 Dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021 avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019 "** con al quale è stato approvato il regolamento del Canone Unico Patrimoniale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28.04.2021 avente ad oggetto: **"DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE"** con la quale sono state approvate le tariffe del canone sopra citato;

VISTO l'art. 17 ter del D.Lgs. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito il L. n. 21/2021 il quale recita:

1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza

Stato-città' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».....

VISTO l'art 1, comma 997 della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 il quale stabilisce:

L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciale di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

VISTO l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che per la corretta applicazione delle norme sopra citate occorre dunque verificare chi sia il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione. Ed invero:

- Se il soggetto obbligato coincide con l'impresa che effettua i lavori di ricostruzione e questa possiede i requisiti per avere diritto all'esenzione di cui al citato comma 997, il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di ricostruzione non deve richiedere il rimborso delle spese in questione in quanto non sono state sostenute per effetto dell'esenzione di legge;

- Se l'impresa che esegue i lavori di ricostruzione non ha, invece, la sede legale od operativa nei territori delle regioni interessati dal sisma e individuati del citato comma 997 e quindi non beneficia dell'esenzione in parola, allora nella commisurazione del contributo di cui all'art. 6, comma 8-bis del D.L. 189 del 2016 rientrano le spese previste, nel presupposto che l'impresa abbia traslato la somma corrisposta per il Canone Unico Patrimoniale al proprietario dell'immobile;
- Se il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione è lo stesso proprietario dell'immobile in ricostruzione bisogna tener conto della seguente distinzione:
 - Nel caso di immobile non destinato ad attività produttive, si applica il disposto dell'art. 6 in discorso relativamente al tributo o canone versato per l'occupazione suolo pubblico;
 - Se l'immobile è destinato ad attività produttive il titolare della concessione già beneficia dell'esenzione del Canone Unico Patrimoniale, di cui all'art 1, comma 997 della Legge n. 1465 del 2018 e pertanto tale soggetto non è ovviamente legittimato a beneficiare del finanziamento previsto dal comma 8-bis dell'art. 6 del D.L. n. 189 del 2016.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di recepire la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, 4 comma del T.U.EE.LL. .

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Area Tecnica la predisposizione degli atti necessari e conseguenti alla esecuzione della presente Deliberazione;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Nulla avendo da eccepire in merito;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal responsabile del servizio Tecnico Arch. Aldo Langone;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e

l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo Anna De Santis responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

DI DICHIARARE, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/20.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO UFFICIO
TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 04-06-21 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to LANGONE ALDO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 04-06-21 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-06-21

[] E' stata comunicata, con lettera n. 2393 in data 04-06-21
ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

IL MESSO COMUNALE
F.to DI GIANGIACOMO KATIA

Li, 04-06-21

=====

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 04-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO